



DELIBERA N. 55 del 16 Settembre 2020

IL COMITATO PER I RICORSI DI CONDIZIONALITÀ  
*ex* articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015

**VISTO** il decreto legislativo n. 150 del 14 settembre 2015 recante “Disposizioni per il riordino della normativa in materia di servizi per il lavoro e di politiche attive, ai sensi dell’articolo 1 comma 3 della legge 10 dicembre 2014, n. 183” e, in particolare, l’articolo 21, comma 12 che prevede l’istituzione di un Comitato che, con la partecipazione delle parti sociali, decide avverso i provvedimenti adottati dal centro per l’impiego, ai sensi del comma 10 del predetto articolo;

**VISTO** il D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, recante Semplificazione dei procedimenti in materia di ricorsi amministrativi;

**VISTA** la delibera del Consiglio di Amministrazione n. 18 del 26 luglio 2017 istitutiva del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’art. 21, comma 12 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 150 (di seguito Comitato) e, in particolare, l’art. 1 che definisce la composizione del Comitato in parola;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 84 del Registro Decreti in data 8 Marzo 2018 che nomina i membri del Comitato;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 249 del Registro Decreti in data 5 Giugno 2018 di sostituzione dei rappresentanti del Ministero del lavoro e delle politiche sociali in seno al Comitato giusta nota di richiesta n. 7787 del 24 maggio 2018;

**VISTA** la Delibera n. 1 del 22 Maggio 2018, recante l’approvazione del Regolamento di organizzazione e funzionamento del Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150;

**VISTA** la nota ANPAL prot. n. prot. n. 6509 del 29/05/2018 avente ad oggetto “Indicazioni sulle modalità di presentazione dei ricorsi al Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del d.lgs. n. 150/2015”;

**VISTA** la Delibera n. 53 del 2 Dicembre 2019, recante l’approvazione del documento “Criteri adottati nella valutazione dei ricorsi dal Comitato per i ricorsi di condizionalità di cui all’articolo 21, comma 12, del D.Lgs. 14 settembre 2015, n. 150”;

**VISTO** il Decreto Direttoriale registrato al n. 53 del Registro Decreti in data 12 Febbraio 2020 di sostituzione dei rappresentanti di ANPAL in seno al Comitato;

**CONSIDERATO** il ricorso presentato dal Sig. [REDACTED] avverso i seguenti provvedimenti del Centro per l’Impiego di [REDACTED]: decurtazione di un quarto di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al primo

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro  
via Fornovo 8 – 00192 – Roma  
Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)

appuntamento fissato dal CpI; decurtazione di una mensilità di indennità NASpI per mancata presentazione, senza giustificato motivo, al secondo appuntamento fissato dal CpI

\*\*\*

procede all'esame, nell'ambito della seduta del 16 Settembre 2020, del ricorso in parola.

\*\*\*

Dall'esame della documentazione agli atti risulta che il ricorrente aveva presentato domanda di indennità NASpI in data 08/11/2018 indicando come residenza e domicilio il Comune di [REDACTED]

Il sig. [REDACTED] in occasione del suo trasferimento presso il Comune di [REDACTED] cambia domicilio e il 14/11/2018 si iscrive al portale della Regione [REDACTED]. Convocato dal CpI di [REDACTED] il giorno 15/05/2019 il ricorrente si presenta all'iniziativa, ottemperando così agli obblighi relativi alla condizionalità. In tale occasione presenta anche una dichiarazione in cui comunica di aver concluso il periodo di percezione della NASpI e di non essere interessato a proseguire le attività previste dal d.lgs. n. 150/2015.

Il CpI di [REDACTED], nel frattempo, convoca in parallelo per tre volte consecutive il Sig. [REDACTED] tramite raccomandate A/R inviate all'indirizzo di residenza del ricorrente. Le raccomandate A/R ritornano al mittente per "compiuta giacenza". Il CpI di [REDACTED] emana conseguentemente i provvedimenti sanzionatori per mancata presentazione alla prima e alla seconda convocazione.

A seguito di e-mail esplicativa, inviata dal Sig. [REDACTED], il CpI sospende la sanzione di mancata presentazione alla terza convocazione e consiglia all'utente di presentare ricorso all'ANPAL.

Il Comitato, a seguito dell'esame della documentazione prodotta, dopo approfondita discussione, riconosce fondato il ricorso all'unanimità dei partecipanti. Nel caso di specie, risulta che il ricorrente abbia assolto agli obblighi relativi alla condizionalità previsti dall'art. 12 d.lgs. n. 150/2015, attivandosi tempestivamente sul portale regionale [REDACTED], dopo aver presentato domanda di NASpI, e partecipando alle offerte di politica attiva del lavoro per le quali era stato convocato dal CpI di [REDACTED] presso il quale aveva stipulato il Patto di Servizio.

P.Q.M.

Il Comitato, definitivamente pronunciando, accoglie il ricorso.

La presente Delibera viene comunicata, ai sensi dell'articolo 5, comma 2, del D.P.R. 1199/1971, al CpI che ha emesso l'atto e al ricorrente.

Così deciso, Roma 16 Settembre 2020

**Il Presidente**

Avv. Paola Nicastro  
(documento firmato digitalmente  
ai sensi del d.lgs. n. 82/2005)

**Il Segretario**

Dott.ssa Rita De Rinaldis

Agenzia Nazionale per le Politiche Attive del Lavoro

via Fornovo 8 – 00192 – Roma

Tel. +39 06 4683 5500

e-mail: [direzione.generale@anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@anpal.gov.it) - PEC: [direzione.generale@pec.anpal.gov.it](mailto:direzione.generale@pec.anpal.gov.it)